Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 64

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 29 luglio 2013

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio):

Plenaria . . . . . *Pag.* 3
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . » 17

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 18
Plenaria . . . . . » 19

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 22

12ª - Igiene e sanità:

Plenaria . . . . . » 27

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . *Pag.* 36

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 37

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà:Misto-SEL.

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

5ª (Programmazione economica, bilancio)

Lunedì 29 luglio 2013

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(974) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore per le parti di competenza della 5ª Commissione GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*, nell'illustrare il disegno di legge in titolo, osserva come il Paese stia attraversando una durissima fase di recessione economica, la cui asprezza non ha precedenti nel secondo dopoguerra, avendo perso, nel solo periodo 2008/2012, oltre il 9 per cento del suo PIL. Sebbene non manchino settori e comparti che sono riusciti a rinnovarsi e cogliere le grandi sfide della globalizzazione dei mercati, e che tuttora mantengono buone prospettive di crescita, le ricadute della crisi, in particolare sul mercato interno, sono state davvero intense e prolungate e hanno trascinato in una spirale recessiva senza precedenti tutti i settori legati, in particolare, ai consumi e alla domanda interna.

Tutti gli indicatori economici segnalano per l'Italia, ormai da tempo, serie difficoltà a cogliere appieno le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati. Gravata da più o meno antiche carenze, sedimentatesi

negli anni, che ne pregiudicano la competitività, l'economia italiana fatica ad adeguarsi a un quadro economico internazionale segnato, oramai irreversibilmente, dalla integrazione dei mercati di produzione e di sbocco delle merci, da una marcata interdipendenza dei mercati finanziari e dalla nuova concorrenza delle economie emergenti.

Lo attesta il fatto che, anche nel decennio che ha preceduto la crisi internazionale in corso, l'economia italiana ha segnato il passo, sia rispetto agli andamenti del passato sia rispetto ai principali paesi europei. La dinamica di crescita del tasso annuo di crescita del PIL italiano *pro capite*, ad esempio, è diminuita dal 3 per cento circa registrato fino agli anni settanta, al 2,4 per cento degli anni ottanta, all'1,5 per cento negli anni novanta.

Una ulteriore diminuzione si è registrata tra il 2000 e il 2007, allorché il PIL *pro capite* è aumentato di appena lo 0,7 per cento l'anno. Una volta scoppiata la crisi mondiale e nel quinquiennio 2008-2012 il PIL dell'Italia è arretrato seccamente del 9,2 per cento, dato che rappresenta la peggiore *performance* negativa in Europa ad eccezione della Grecia.

I riflessi che ne sono seguiti sul tessuto economico e sociale, e anzitutto sulle famiglie, sui lavoratori e sui pensionati, ma, soprattutto, in termini di una gravissima crisi occupazionale generale e giovanile, sono sotto gli occhi di tutti, e reclamano interventi immediati ed efficaci, con azioni di politica economica tese a frenare la recessione e stimolare una ripresa del processo di crescita a partire dalla domanda interna (consumi e investimenti), ristabilendo un clima di fiducia nelle prospettive di medio periodo del sistema economico.

La situazione di finanza pubblica ha risentito anch'essa, e ne risente a tutt'oggi, del quadro economico recessivo, laddove il parametro dello *stock* di debito rispetto al PIL è peggiorato nel quadriennio 2008-2012, rispetto ai livelli precedenti alla crisi, e rischia di registrare in futuro ancora segni negativi. Tutto ciò nonostante l'azione incisiva che è stata condotta in quest'ultimo anno nel ristabilimento di un percorso di aggiustamento fiscale e miglioramento del disavanzo strutturale, i quali hanno permesso al paese di uscire dalla procedura di infrazione per *deficit* eccessivo prevista dalla nuova *governance* economica adottata nell'Unione europea e in cui era entrata all'indomani dello scoppio della crisi mondiale.

Per riassumere, anche i dati più recenti ci offrono la fotografia di un'economia che in questi ultimi 12-18 mesi ha messo in atto un profondo e intenso processo di aggiustamento, in tema di contenimento del *deficit* pubblico e avanzo primario, ma al prezzo di un calo dell'attività economica e produttiva e di un aumento della disoccupazione così forti e prolungati come non si era mai verificato nell'intero dopoguerra.

Non vi è dubbio, pertanto, che siano necessarie urgenti specifiche misure a breve capaci di fronteggiare l'accentuata debolezza della domanda interna e stimolare la ripresa dell'economia già nella seconda parte dell'anno in corso. Misure che andranno affiancate, naturalmente, all'opera di consolidamento dei conti pubblici.

Tanto più che a livello europeo e internazionale si profila una fase favorevole marcata da una ripresa che dovrebbe consolidarsi a cavallo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Per la nostra economia, tuttavia, tempi e intensità di una possibile ripresa non sono affatto scontati. Dipendono, oltre che dall'evoluzione dell'Eurozona, dalle misure di politica economica che verranno messe in atto in questa fase e nei prossimi mesi.

In questa prospettiva l'approvazione del decreto-legge n. 69 del 2013, indicato da tutti come decreto del «Fare», e che il Parlamento si accinge a convertire in legge, costituisce lo strumento attraverso cui il Governo intende intervenire, con disposizioni urgenti, nella linea già avviata con l'adozione del decreto legge n. 35 del 2013, al fine di trasmettere nuovi stimoli e rilanciare l'economia italiana.

La relazione si incentra sulle parti del decreto che hanno un più diretto impatto sul sistema economico e produttivo, e in particolare sul Titolo I e sul capo II del Titolo II.

Il Titolo I contiene gli interventi per il sostegno alle imprese. Si prevedono infatti misure mirate alla semplificazione dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), per il finanziamento a tasso agevolato di nuovi macchinari ed impianti ad uso produttivo (articolo 2), nonché, misure di sostegno a grandi progetti di ricerca e innovazione industriale (articolo 3), mentre in materia di liberalizzazioni, le misure adottate sono volte ad ampliare la concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti (articolo 4) e dell'energia elettrica (articolo 5), si collocano nel quadro dell'obiettivo di assicurare l'apertura del mercato nel settore dei servizi.

L'articolo 7 prevede finanziamenti agevolati alle imprese italiane che investono nei Paesi in via di sviluppo per favorire l'internazionalizzazione delle PMI, rilanciando la connessione tra cooperazione e commercio estero in un quadro di partenariato pubblico-privato. L'articolo 8 introduce uno strumento operativo fondamentale, che consente alla cooperazione italiana di «fare sistema» in modo efficace, trasparente e moderno con le imprese e con i privati in generale. Il successivo articolo 9 pone rimedio ai ritardi nella spesa dei fondi comunitari nella programmazione 2007-2013 e l'articolo 9-*bis* interviene in merito al «contratto istituzionale di sviluppo», cioè a quello strumento che le amministrazioni possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei, sia per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. L'articolo 10 interviene poi per rendere libero l'accesso ad *internet* tramite rete *wi-fi*, nella consapevolezza che l'imprescindibile livello di sicurezza è già garantito dal tracciamento di tutte le sessioni di navigazione. L'articolo 11 proroga, per il periodo d'imposta 2014, la disciplina del *tax credit* per il settore cinematografico, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2013, mentre l'articolo 11-*bis* è volto a qualificare, a fini fiscali, le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a ti-

tolo di risarcimento a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2012. L'articolo 12 reca disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare, aumentando il capitale della Società del risparmio S.p.A.. L'articolo 12-*bis* reca modifiche all'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, relativo alla disciplina dei compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni. L'articolo 12-*ter* destina poi una quota annua, fino a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge n. 35 del 2012 per il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni territoriali, in favore delle imprese creditrici dei comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario.

Circa le misure in materia di potenziamento dell'Agenda digitale italiana (Capo II), l'articolo 13 ridefinisce la *governance* dell'Agenda medesima mentre l'articolo 13-*bis* demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione di linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on-line* e per il mercato elettronico, da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e della informazione (ICT). L'articolo 14 intende favorire la procedura di digitalizzazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e cittadini incentivando l'attuazione di quanto sancito in materia di domicilio digitale del cittadino. L'articolo 15 modifica poi l'articolo 80 del codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D), individuando il presidente della Commissione nella figura del Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, del direttore dell'Agenzia digitale. L'articolo 16 accelera l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 33-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012, in materia di razionalizzazione e consolidamento delle infrastrutture digitali del Paese. L'articolo 16-*bis* apporta modifiche alla disciplina del furto d'identità contenuta nel decreto legislativo n. 141 del 2010.

In relazione alle misure per il rilancio delle infrastrutture di cui al Capo III, l'articolo 18 prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione complessiva di 2.069 milioni di euro, da ripartire negli anni dal 2013 al 2017, per finanziare specifici interventi cantierati e cantierabili. L'articolo 19 reca poi norme volte a prevenire le interruzioni di interventi in partenariato pubblico-privato, spesso determinate dall'indisponibilità della documentazione che le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte devono fornire al fine di avviare o proseguire l'intervento stesso. L'articolo 20 contiene disposizioni volte al recupero di fondi stanziati e non impegnati per gli interventi previsti dal Piano nazionale per la sicurezza stradale. L'articolo 21 prevede l'ulteriore differimento, al 30 giugno 2014, del termine di entrata in vigore del sistema di garanzia globale, obbligatorio per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di importo superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti al contraente generale di qualunque importo.

L'articolo 22 reca misure in materia di semplificazione della normativa recentemente adottata in tema di dragaggi, nonché la rimodulazione

delle tasse portuali e di ancoraggio ed interviene al fine di rafforzare l'autonomia delle autorità portuali in ordine all'aumento o alla riduzione delle tasse portuali sulle merci e per l'ancoraggio. L'articolo 23 introduce due misure volte al rilancio della nautica da diporto, prevedendo che i proventi derivanti dall'attività di tale tipologia di noleggio siano assoggettati a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento, qualora richiesto dal percipiente, a condizione che la durata del noleggio non superi in previsione i quaranta giorni annui, invece dei 30.000 euro annui com'è invece previsto nella disposizione vigente.

L'articolo 24 garantisce il principio dell'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria prevedendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, disciplini il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della potenzialità di utilizzo di segmenti dell'infrastruttura ferroviaria, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo di tale infrastruttura e per i corrispettivi dei servizi.

L'articolo 25 è volto a consentire l'espletamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza soluzione di continuità, delle attività di vigilanza sulle concessionari autostradali, trasferite al Ministero a decorrere dal primo ottobre 2012. L'articolo 26 prevede alcuni adempimenti volti ad assicurare livelli essenziali di trasparenza negli appalti, mentre l'articolo 26-*bis* prevede una serie di adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture. L'articolo 27 è volto ad armonizzare le disposizioni in tema di adeguamento annuale delle tariffe autostradali rispetto al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni di concedente della rete autostradale.

Di particolare importanza per il loro impatto finanziario sono anche le disposizioni del capo II del Titolo II, in materia di semplificazione fiscale. In particolare, l'articolo 50 fa venire meno la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'IVA da parte del subappaltatore, mentre rimane la responsabilità per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. L'articolo 50-*bis* reca disposizioni per la semplificazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA.

L'articolo 51-*bis* prevede la possibilità, a decorrere dal 2014, per i soggetti titolari di taluni redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del TUIR, di poter usufruire dei CAF e dei consulenti del lavoro, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi anche in caso di assenza di un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio. L'articolo 52 prevede poi una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, in linea con l'impegno assunto dal Governo con il Parlamento in tema di rateizzazione del pagamento delle imposte e dei limiti alla pignorabilità dei beni del debitore.

L'articolo 53 proroga al 31 dicembre 2013 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

L'articolo 54, al comma 1, reca disposizioni concernenti la disponibilità e la pubblicità dei questionari predisposti dalla società SOSE Spa, ai fini della predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali.

L'articolo 54-*bis* modifica la disciplina sui poteri consultivi e sulla pubblicità degli atti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità nazionale anticorruzione (CiVIT) in materia di anticorruzione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'articolo 54-*ter* modifica la disciplina in materia di conferimento e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati sottoposti a controllo pubblico, mentre l'articolo 55 reca una norma interpretativa relativamente alla disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio e turismo. L'articolo 56 proroga al 1º settembre 2013 la decorrenza e al 16 ottobre 2013 il termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie per le operazioni su strumenti derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari.

Infine, l'articolo 56-*bis* interviene in merito al decreto legislativo n. 185 del 2010, in materia di federalismo «demaniale», relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili.

La relatrice per la 1ª Commissione BERNINI *(PdL)*, riferendo sulle disposizioni di competenza, sottolinea la finalità di un contenimento dei tempi e dei costi connessi ad adempimenti burocratici per imprese e cittadini. Inoltre, ricorda il proposito di ridurre il carico della giustizia civile, attraverso la nomina di giudici ausiliari che opereranno presso le Corti di appello e l'introduzione della conciliazione obbligatoria.

Si sofferma quindi sull'articolo 28, che introduce il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte. L'ipotesi attiene al ritardo determinato dalla pubblica amministrazione e dai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. L'indennizzo è escluso nei procedimenti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi e nelle ipotesi di silenzio qualificato. La misura dell'indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, con un tetto massimo di 2.000 euro. Per ottenere l'indennizzo, il comma 2 richiede all'istante di azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990. L'istante deve rivolgersi al titolare del potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale. Nelle ipotesi di procedimenti in

cui intervengono più amministrazioni, l'istanza deve essere presentata all'amministrazione responsabile del procedimento, che provvede a trasmetterla al titolare del potere sostitutivo. Il comma 3 prevede che, qualora il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento ovvero non liquidi l'indennizzo maturato fino a quella data, l'istante possa proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Qualora il giudice dichiari inammissibile il ricorso o lo rigetti per inammissibilità o infondatezza, il ricorrente è condannato a pagare una somma da due a quattro volte superiore il contributo unificato in favore dell'amministrazione resistente. Il comma 5 riduce della metà il contributo unificato nei ricorsi e pone un vincolo di destinazione delle relative risorse in favore di un capitolo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa. La segreteria del giudice è tenuta a comunicare la pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione alla Corte dei conti, al Procuratore regionale della Corte dei Conti e al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento. Il comma 8 prevede che, nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento che devono essere pubblicate a cura delle amministrazioni pubbliche, debba essere fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento. Il comma 9 novella la legge sul procedimento amministrativo, introducendo una disposizione che prevede, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, il diritto dell'istante di ottenere un indennizzo per il mero ritardo. Sono escluse le ipotesi di silenzio qualificato e i procedimenti relativi ai concorsi pubblici. In caso di indennizzo, le somme corrisposte o da corrispondere sono detratte dal risarcimento. I commi 10, 11 e 12 riguardano l'efficacia delle disposizioni sul diritto all'indennizzo da ritardo. L'articolo 29 pone l'obbligo di fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1º luglio o al 1º gennaio successivi alla loro entrata in vigore. Inoltre, vengono posti obblighi in materia di pubblicità a carico del responsabile della trasparenza delle amministrazioni. La disposizione riguarda gli atti normativi del Governo, i regolamenti ministeriali e gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Sono previste deroghe per i casi di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. L'inosservanza degli obblighi relativi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

L'articolo 29-*bis* reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 che ha stabilito una causa di incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore, membro del Parlamento europeo e di membro del Governo con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi popolazione superiore a

5.000 abitanti. Si prevede che tale incompatibilità si applichi a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del decreto, escludendo quindi l'applicazione di tale causa di incompatibilità agli enti territoriali tra i 5.000 e i 15.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 (17 settembre 2011).

Ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 30, vengono esclusi dal novero degli «interventi di ristrutturazione edilizia» quelli di demolizione e ricostruzione che comportano variazioni nella sagoma. Viene inoltre ricompreso nella ristrutturazione edilizia il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti. Ai sensi della successiva lettera *c)*, gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche della sagoma non sono più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). La successiva lettera *e)* chiarisce che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il comma 1, lettera *b)*, novella l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (T.U. edilizia), abrogando la previsione della dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente. La successiva lettera *d)* novella l'articolo 20 del Testo unico sull'edilizia che disciplina il procedimento da seguire per il rilascio del permesso di costruire, nella parte relativa all'atto di assenso per immobili su cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, ponendo l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso, il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti. La lettera *f)* del comma 1 introduce nel Testo unico sull'edilizia un nuovo articolo 23-*bis*, il quale, al comma 1, prevede che, per gli interventi assoggettati a SCIA, l'interessato possa richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, prima di presentare la SCIA o contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico deve comunicare tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso ed è prevista la convocazione di apposita conferenza di servizi in mancanza della loro acquisizione entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il comma 2 del medesimo articolo 23-*bis* prevede che, in caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione degli atti di assenso, l'interessato possa dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi. Ai sensi del comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla comunicazione di inizio lavori prevista per gli interventi di edilizia libera, qualora siano necessari atti di assenso per la realizzazione dell'intervento edilizio. Il comma 4 reca una disposizione relativa alla realizzazione di interventi o di varianti a permessi di costruire

ai quali è applicabile la SCIA e comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito. La successiva lettera *g)* integra il disposto dell'articolo 24 del Testo unico sull'edilizia, consentendo il rilascio del certificato di agibilità parziale anche in ulteriori casi e condizioni ivi indicati. La lettera *h)* integra l'articolo 25 del Testo unico sull'edilizia: il nuovo comma 5-*bis* prevede un procedimento alternativo per il rilascio del certificato di agibilità, mentre il comma 5-*ter* demanda alle leggi regionali la disciplina relativa alle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* e all'effettuazione dei controlli. Il comma 3 prevede la proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire dall'articolo 15 del Testo unico sull'edilizia. Il successivo comma 4 estende l'applicazione delle disposizioni citate del comma 3 anche alla DIA e SCIA presentate entro lo stesso termine. Il comma 5-*bis* prevede l'obbligo, per i destinatari degli atti amministrativi ivi citati, del versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 267 del 2012.

L'articolo 31 riguarda il Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Esso estende la procedura compensativa, in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di importo pari ai versamenti contributivi dovuti anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia. Prevede, inoltre, che il DURC relativo all'affidatario e ai subappaltatori sia acquisito, d'ufficio, dalla stazione appaltante e che i titoli di pagamento siano corredati dal DURC. Dispone, anche, che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio e venga acquisito dalla stazione appaltante; inoltre, la richiesta del DURC viene estesa anche alle ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali il DURC è stato espressamente acquisito; il DURC, nelle fasi di pagamento dei lavori e di collaudo, viene acquisito ogni 120 giorni; infine, nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene l'importo dovuto dal certificato di pagamento. Il comma 8-*ter* dispone che il DURC abbia validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale. Sulla base dei commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC per verificare la regolarità contributiva del beneficiario. Il comma 8-*sexies* dispone che, fino al 31 dicembre 2014, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i datori di lavoro edili privati. Il comma 8-*septies* prevede che l'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non sia soggetto a licenza di pubblica sicurezza ed ai relativi controlli.

L'articolo 32 reca numerosi interventi di semplificazione in materia di lavoro.

L'articolo 33 introduce alcune disposizioni per il procedimento per l'acquisto della cittadinanza dello straniero nato in Italia, stabilendo che all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione, nonché disposizioni in materia di comunicazione all'interessato.

L'articolo 34 introduce la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità.

L'articolo 35 individua apposite procedure al fine di semplificare gli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, anche quando il lavoratore svolga la sua attività in azienda per un periodo non superiore a 50 giorni nel corso di un anno solare.

L'articolo 36 prevede la proroga degli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L, fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013 e misure concernenti gli obiettivi di risparmio di tali enti.

L'articolo 37 interviene nella materia della semplificazione degli oneri burocratici delle imprese, senza peraltro apportare modifiche sostanziali al quadro normativo previgente.

L'articolo 38 è finalizzato alla semplificazione degli adempimenti di prevenzione incendi per i soggetti responsabili delle cosiddette «nuove attività».

L'articolo 39 reca modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, chiarendo che la competenza a concedere in uso i beni culturali in consegna allo stesso Ministero spetta al direttore regionale e non al soprintendente, oltre a incidere sul procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui viene estesa l'efficacia. I commi 1-*bis* e 1-*ter* abrogano le disposizioni che avevano previsto la messa in liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa e avevano fissato la procedura di assegnazione al MIBAC della quota del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali destinata ai beni e alle attività culturali.

L'articolo 40 prevede la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo versi all'entrata del bilancio dello Stato risorse disponibili nei conti di tesoreria delle soprintendenze dotate di autonomia speciale, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'articolo 41, comma 1, è teso a semplificare la disciplina delle acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica dei siti contaminati, chiarendo la non applicazione della disciplina in materia di rifiuti. Sono inoltre disciplinati il ricorso al barrieramento fisico, lo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura, la possibilità di reimmettere le acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte e il trattamento delle acque. I commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter* intervengono sulla disciplina in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Il

comma 4 è volto a far sì che per le installazioni posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per i turisti, sia non necessario il permesso di costruire. Il comma 5 chiarisce i poteri attribuiti al Commissario, nominato per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Roma, mentre i commi da 6 a 7 riguardano la gestione dei rifiuti in Campania. I commi da 7-*bis* a 7-*quater* sono volti ad armonizzare la disciplina in materia di impianti geotermici pilota, qualificata di competenza statale. Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono recate dall'articolo 41-*bis*.

L'articolo 41-*ter* prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 42 semplifica alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete.

L'articolo 42-*bis* reca specifiche semplificazioni relative alle verifiche condotte dall'I.N.P.S. sull'accertamento delle invalidità.

L'articolo 42-*ter* interviene in materia di benefici previdenziali per i soggetti esposti all'amianto.

L'articolo 43 è finalizzato ad ottimizzare la circolazione di informazioni in materia di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti.

L'articolo 44, commi 1 e 2, riconosce ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese UE. I successivi commi 3 e 4 sospendono, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2011/62/UE, l'applicazione della disciplina relativa alla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione. I commi 4-*bis* e 4-*ter* sono volti a garantire tempi rapidi alla dispensazione a carico del SSN di speciali categorie di farmaci. Il comma 4-*quater* prevede per gli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'articolo 45 novella l'articolo 107 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), in materia di omologazione delle macchine agricole.

L'articolo 45-*bis* reca disposizioni in tema di abilitazione all'uso di macchine agricole.

L'articolo 46 prevede in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, che i limiti di spesa vigenti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e missioni non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione dell'EXPO Milano 2015.

L'articolo 46-*bis* dispone il rifinanziamento della legge n. 499 del 1999, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015, nonché per la partecipazione all'evento.

L'articolo 47 reca modifiche all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 in relazione al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costru-

zione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi.

L'articolo 47-*bis* incide sulla disciplina della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in particolare riducendone il numero dei componenti da dodici a dieci.

L'articolo 48 novella il decreto legislativo n. 66 del 2010 («Codice dell'ordinamento militare») al fine di disciplinare la cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

L'articolo 49 reca disposizioni di proroga e differimento di termini in materia di *spending review*.

L'articolo 49-*bis* reca una nuova disciplina dell'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, semplificando quella attualmente disposta dal decreto-legge n. 52 del 2012 e confermando gli organi cui è affidata tale attività, vale a dire il Comitato interministeriale, nel quale viene incluso anche il Ministro dell'interno, ed il Commissario straordinario, la cui durata viene estesa a tre anni.

L'articolo 49-*ter* prevede l'obbligo, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti, esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

L'articolo 49-*quater* consente all'Associazione italiana della Croce rossa di avere accesso, per l'anno 2014, ad anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, nel limite massimo di 150 milioni di euro.

L'articolo 57 elenca una serie di interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene con un contributo alla spesa.

L'articolo 57-*bis* fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica adottati per l'a.s. 2013/2014 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013.

L'articolo 58 reca disposizioni concernenti il *turn-over* nelle università e negli enti di ricerca, nonché le chiamate dirette nelle università e le assunzioni del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.

L'articolo 59 disciplina l'istituzione della nuova categoria delle «borse per la mobilità» degli studenti universitari.

L'articolo 59-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, di un Programma nazionale di sostegno allo studio degli studenti capaci e meritevoli.

L'articolo 60 interviene in materia di finanziamento delle università e dell'ANVUR e di procedure di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca.

L'articolo 62 precisa la finalità e l'ambito applicativo della disciplina in materia di giudici ausiliari, di cui al Capo I del Titolo III del decreto-legge in esame.

L'articolo 63 stabilisce, per le indicate finalità di deflazione del contenzioso civile pendente presso le Corti d'appello, la nomina, con decreto del ministro della giustizia, di un numero massimo di 400 giudici ausiliari.

L'articolo 64 individua i requisiti per la nomina del giudice ausiliario, in analogia alle previsioni già contenute nell'ordinamento sulla selezione della magistratura onoraria.

L'articolo 65 disciplina il procedimento per l'approvazione delle piante organiche dei giudici ausiliari e le modalità di presentazione delle domande per svolgere tale funzione.

L'articolo 66 disciplina la presa di possesso dell'ufficio da parte del giudice ausiliario.

L'articolo 67 stabilisce in dieci anni il termine massimo di permanenza nell'ufficio di giudice ausiliario.

L'articolo 68 prevede che dei collegi giudicanti presso le corti d'appello non possa far parte più di un giudice ausiliario e indica i parametri di operosità che il giudice ausiliario è tenuto a raggiungere.

L'articolo 69 prevede l'applicazione ai giudici ausiliari della disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità stabilita per i magistrati ordinari, con specifiche ipotesi di incompatibilità per i casi in cui le funzioni di giudice ausiliario siano svolte da avvocati.

L'articolo 70 individua specifici casi in cui il magistrato ausiliario è obbligato ad astenersi.

L'articolo 71 individua le ipotesi di cessazione dall'ufficio di giudice ausiliario.

L'articolo 72 attribuisce ai giudici ausiliari lo stato giuridico di magistrati onorari e ne fissa l'indennità.

L'articolo 73 è volto a consentire l'accesso a stage formativi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa, riservati ai laureati più meritevoli delle facoltà di giurisprudenza.

L'articolo 74 è volto a fornire alla Corte di cassazione un qualificato supporto da parte di ulteriori magistrati per una rapida definizione dell'arretrato civile.

L'articolo 75 interviene sul codice di procedura civile con il fine di rendere più selettivo l'intervento della Procura generale nei procedimenti in cassazione.

L'articolo 76 novella la disciplina della divisione «giudiziale» nelle comunioni, permettendo ai condividenti di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un professionista che si occupi dell'intera procedura di divisione.

L'articolo 77 interviene sul codice di procedura civile per introdurvi l'obbligo per il giudice, in presenza di alcuni presupposti, di formulare alle parti una proposta di transazione o conciliazione.

L'articolo 78 interviene sulla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo per accelerare la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e prevedere che già nel corso di tale udienza il giudice possa concedere l'esecuzione provvisoria.

L'articolo 79 novella l'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, al fine di semplificare ulteriormente il contenuto della motivazione della sentenza civile.

L'articolo 81 novella l'articolo 76 dell'Ordinamento giudiziario, al fine di escludere l'obbligo di intervento del Pubblico Ministero in relazione ad alcune udienze civili.

L'articolo 82 è volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo «in bianco» (o «con riserva»).

L'articolo 83 interviene sulla recente riforma della professione forense in materia di composizione della commissione d'esame per l'abilitazione professionale, prevedendo che siano chiamati a farne parte prioritariamente magistrati in pensione e, in mancanza, .magistrati in servizio.

L'articolo 84 novella il decreto legislativo n. 28 del 2010, reintroducendo le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione civile e commerciale dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, per eccesso di delega (sentenza n. 272 del 2012).

Infine, l'articolo 84-*bis* novella l'art. 2643, primo comma, del codice civile, integrando l'elenco degli atti soggetti a trascrizione.

Il PRESIDENTE, stante la concomitanza con l'Assemblea, sospende la seduta, avvertendo che, al termine dei lavori dell'Aula, si terrà un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite, dedicato alla programmazione dei lavori; altresì, subito dopo lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza, riprenderà la seduta delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 20,15.

Il PRESIDENTE rende noto che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è deciso di fissare per le ore 20 di domani, martedì 30 luglio 2013, il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno; peraltro, nella seduta pomeridiana già convocata per domani alle ore 14,30, avrà inizio la discussione generale, con possibile prosieguo nel corso di un'eventuale seduta notturna, mentre nella seduta già convocata mercoledì 31 luglio, alle ore 14,30, avrà inizio l'esame degli emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 20,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
AZZOLLINI

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 20,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Lunedì 29 luglio 2013

Sottocommissione per i pareri

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 15,15.

(890) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti***

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MIGLIAVACCA *(PD)*, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, quanto all'emendamento 1.500/1a, la necessità che sia in ogni caso previsto un coinvolgimento delle Regioni in materia.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere del relatore.

(941) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra il testo del decreto-legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(615) ***CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di abbassamento dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate***

(733) ***AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco***

(Parere alla 4ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, dopo aver illustrato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,25.

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice BERNINI *(PdL)* illustra il decreto-legge ai fini della valutazione circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza: esso trova la propria cornice di riferimento nelle raccomandazioni rivolte all'Italia presentate dalla Commissione europea il 29 maggio 2013. Si tratta, in particolare, della Raccomandazione del Consiglio sul programma nazio-

nale di riforma 2013 dell'Italia e sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017: di qui le ragioni di necessità ed urgenza.

Il provvedimento, a suo avviso, è coerente sul piano teleologico, essendo i singoli interventi accomunati dalla finalità di rimuovere gli ostacoli alla crescita economica del Paese attraverso azioni di stimolo alle imprese e di semplificazione amministrativa.

In linea con la raccomandazione di «sostenere il flusso del credito alle attività produttive» anche promuovendo «maggiormente lo sviluppo dei mercati dei capitali al fine di diversificare l'accesso delle imprese ai finanziamenti», sono previsti, in primo luogo, interventi per la semplificazione dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per il finanziamento a tasso agevolato di nuovi macchinari e impianti ad uso produttivo, nonché misure di sostegno a grandi progetti di ricerca e innovazione industriale. In materia di liberalizzazioni, le misure per ampliare la concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti e dell'energia elettrica si collocano nel quadro della raccomandazione di «assicurare la corretta attuazione delle misure volte all'apertura del mercato nel settore dei servizi». Le misure relative alle concessioni stradali e ferroviarie corrispondono all'indicazione di «portare avanti l'attivazione delle misure adottate per migliorare le condizioni di accesso al mercato delle industrie di rete». Le diverse misure di accelerazione del finanziamento e dell'esecuzione di opere infrastrutturali e di miglioramento della rete ferroviaria, stradale e portuale sono in linea con la raccomandazione di «potenziare la capacità infrastrutturale concentrandosi sul trasporto intermodale». In materia di maggiore efficienza delle amministrazioni, le disposizioni relative all'accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari sono coerenti con la richiesta di «adottare misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi dell'UE nelle Regioni del mezzogiorno, in vista del periodo di programmazione 2014-2020».

Ricorda quindi le disposizioni di semplificazione delle procedure amministrative che rispondono alla raccomandazione di «semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese». Si prevedono, in proposito, l'indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti da parte delle pubbliche amministrazioni, semplificazioni nel settore dell'edilizia, in quello paesaggistico e ambientale, nonché nella gestione dei rapporti di lavoro. Ulteriori semplificazioni sono previste in materia fiscale, come le agevolazioni relative alle riscossioni rateali.

Le misure volte a rivedere il finanziamento del sistema universitario, a sostenere gli studenti meritevoli e a facilitare il reclutamento del personale docente, nonché quelle relative alla ristrutturazione degli edifici scolastici, sono dirette a potenziare il sistema educativo, in conformità alla raccomandazione di «intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della scuola».

Rispondono alla raccomandazione di «abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello del contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie» le misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del

contenzioso civile, previste dal titolo III, che contiene, tra l'altro, specifiche disposizioni in materia di giustizia civile e di ripristino della mediazione civile obbligatoria.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* sottolinea la disomogeneità delle disposizioni in esame e l'insussistenza dei requisiti di necessità e urgenza di alcune misure, estranee, a suo avviso, alle finalità del provvedimento. In particolare, nota che, anziché procedere verso un'accentuata semplificazione, si introducono ulteriori oneri amministrativi e burocratici per cittadini e imprese.

Pertanto, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore CAMPANELLA *(M5S)* condivide i rilievi del senatore Calderoli. Malgrado gli sforzi della relatrice di ricondurre a una motivazione omogenea le disposizioni, esse appaiono del tutto eterogenee, anche se in parte necessarie e urgenti.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BRUNO *(PdL)* dichiara il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. Benché vi sia una certa disomogeneità, è indubbia, a suo avviso, la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

La senatrice LO MORO *(PD)* preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. Si tratta di un provvedimento complesso, che tenta di dare una prima risposta alla gravità della crisi economica, con disposizioni la cui necessità e urgenza, a suo avviso, è palese.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali proposto dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 16,35.

B I L A N C I O (5ª)

Lunedì 29 luglio 2013

Plenria

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro per l'economia e le finanze Fassina.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(890) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti***

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio scorso.

La relatrice ZANONI *(PD)* illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti, nonché gli emendamenti precedentemente accantonati trasmessi dall'Assemblea e riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti precedentemente accantonati, che occorre valutare le proposte 11.208, 11.210, 11.211, 11.225 e 11.226. Devono essere altresì valutati gli emendamenti 11.219 in relazione alla normativa europea, 11.220 a quella contabile e 11.300 alle norme che disciplinano la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.

Con riferimento agli ulteriori emendamenti e subemendamenti, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già

formulato sulle proposte 2.800/1, 2.800/2, in quanto sostanzialmente analoghi, rispettivamente, agli emendamenti 2.14 e 2.16 precedentemente esaminati. Richiede la Relazione tecnica, per verificare la corretta quantificazione dell'onere e la congruità della copertura, sulle proposte 7.800/1 e 9.802/1. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 2.800/3, 5.800/1, 6.700, 9.801/1 e 9.802 (testo corretto).

Il senatore D'ALÌ *(PdL)* interviene in relazione agli emendamenti 1.208 e seguenti, richiamando l'attenzione della Commissione nuovamente sul tema dell'addizionale IRPEF per le regioni a statuto speciale. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di acquisire la conferma da parte del Governo circa l'esistenza di un accordo tra Ministero dell'economia e Regione siciliana, ampiamente citato dalla stampa nazionale e locale, per risolvere la questione. Secondo i dati in suo possesso con l'intervento di cui al decreto le regioni ad autonomia differenziata potrebbero giungere ad un livello di addizionale superiore a quello consentito alle regioni ordinarie, con una sperequazione non comprensibile. Esprime nuovamente il proprio dissenso anche rispetto alla formulazione della norma in termini di facoltà permanente di imposizione da parte delle regioni, con l'evidente rischio di un prelievo aggiuntivo a carico dei cittadini per finalità ulteriori rispetto a quelle del mero pagamento dei debiti verso le imprese.

Il vice ministro FASSINA ritiene che allo stato non si possa parlare di un accordo definitivo in senso proprio; gli uffici del ministero e quelli regionali stanno definendo le modalità tecnicamente più opportune per fornire una garanzia sulle anticipazioni concesse dal Governo alla Regione per il pagamento dei debiti e sui relativi piani di rientro. Non si è, in tal sede, trovato altro idoneo strumento diverso dalla facoltà di imporre un'addizionale IRPEF, anche considerato che l'opzione di una riduzione dei trasferimenti alla Regione si è rivelata insufficiente a coprire l'entità delle anticipazioni.

Il senatore D'ALÌ *(PdL)* chiede, in ogni caso, al Governo di verificare puntualmente la quantificazione delle risorse necessarie alla copertura delle anticipazioni, onde evitare che un livello di garanzia eccessivo si traduca in un aumento della pressione fiscale non necessario, in quanto volto a coprire altre esigenze del bilancio regionale, su un tessuto economico già fortemente provato.

Il PRESIDENTE considera la necessità di esprimere un parere contrario sulla lettera *b)* dell'emendamento 11.208 e sul successivo 11.210, che creerebbero effettivamente delle difficoltà all'equilibrio finanziario del piano di rientro delle anticipazioni, mentre le altre proposte sul tema non appaiono sensibili da tale punto di vista.

Il rappresentante del GOVERNO condivide l'analisi svolta dal Presidente, in quanto coerente con lo spirito che anima l'intervento dell'Esecutivo.

Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione non possa pronunciarsi in senso favorevole sulle proposte 1.225 e 1.226 in assenza di una Relazione tecnica debitamente verificata.

Il vice ministro FASSINA considera accoglibile la proposta 11.220, per il suo carattere sperimentale e per la possibilità che porti effetti positivi.

Il senatore SANTINI *(PD)* interviene a proposito dell'emendamento 11.300, essendo giunta notizia della disponibilità di una Relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria Generale.

Il rappresentante del GOVERNO conferma quanto segnalato dal senatore Santini e consegna copia di una Relazione tecnica sulla proposta 11.300.

Il senatore CERONI *(PdL)*, anche a prescindere dalle questioni concernenti l'equilibrio finanziario della proposta, certificato dalla Relazione tecnica, ricorda che gli enti locali si sono trovati negli scorsi anni a predisporre complessi piani di utilizzazione dei fondi derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF, risultati poi del tutto inutili a seguito del prelievo delle intere disponibilità esistenti per altri fini. Auspica, pertanto che il Governo abbia cura di evitare tale diseconomia di risorse.

Il PRESIDENTE conferma la fondatezza dell'obiezione avanzata dal senatore Ceroni, ancorché essa non impatti in modo diretto sul parere cui è chiamata la Commissione. Evidenzia, poi, l'assenza di adeguata quantificazione nell'ambito dell'emendamento 7.800/1 e ritiene pertanto che la Commissione debba attenersi al parere di contrarietà già espresso sull'analogo 7.107.

Il senatore SANTINI *(PD)* si pronuncia in senso positivo sull'emendamento 9.802/1, utile a promuovere l'occupazione giovanile nei progetti di ricerca e gravante sulle risorse premiali già previste a legislazione vigente.

Il senatore URAS *(Misto-SEL)* sottolinea come non sia chiaro se vi sia la necessità di ulteriori finanziamenti oltre alle risorse già esistenti, indicate dall'emendamento con riferimento al decreto legislativo 213 del 2009.

Il PRESIDENTE lamenta la scarsa chiarezza del riferimento ai servizi didattici, che nulla hanno a che fare con i progetti di ricerca per i

quali la norma troverebbe giustificazione. Per limitare tale incertezza sarebbe, pertanto, necessario espungere il relativo inciso. Considera inoltre opportuno eliminare la clausola di copertura, dal momento che il finanziamento non ha carattere innovativo bensì deve fondarsi su risorse già presenti.

Il senatore SANTINI *(PD)* chiede se il Governo intenda rivedere il proprio parere contrario sull'emendamento 11.35, che mira ad accelerare il processo di pagamento dei debiti verso le imprese, anche in considerazione delle dichiarazioni rese in questi giorni da rappresentanti dell'Esecutivo, che appaiono coerenti con il percorso descritto nell'emendamento.

Il vice ministro FASSINA ribadisce la contrarietà del Governo sull'emendamento, in considerazione della presenza di oneri non coperti. Tuttavia conferma che è intenzione dell'Esecutivo accelerare il processo di pagamento dei debiti pregressi, il quale peraltro sta rivelando un andamento già soddisfacente in questa prima fase.

La senatrice BONFRISCO *(PdL)* dichiara di aderire all'iniziativa dei presentatori della proposta in discussione, e invita il Governo ad attivarsi per conseguire un ampliamento del processo di regolarizzazione dei debiti.

Il senatore URAS *(Misto-SEL)* invita il Governo a fornire un quadro puntuale dell'andamento dei pagamenti realizzati in attuazione del decreto 35 del 2013.

Il vice ministro FASSINA, nel ribadire il positivo andamento dei pagamenti, ricorda che è già stata depositata una puntuale Relazione in risposta ad una interrogazione presentata in Parlamento.

Il senatore SANTINI *(PD)* invita a considerare che l'emendamento 11.35 è di per sé idoneo a generare gettito aggiuntivo, e dunque a realizzare una forma di autocopertura, e che l'utilizzo di enti terzi quali la Cassa depositi e prestiti appare preferibile rispetto all'ulteriore emissione di titoli del debito pubblico.

Il rappresentante del GOVERNO puntualizza che il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti o di altro ente terzo non comporta un beneficio dal punto di vista contabile, dal momento che ciascuna anticipazione di cassa va in ogni caso a valere sulle quote di indebitamento e che si rende necessario un pagamento di interessi ai soggetti anticipatori.

La RELATRICE, all'esito del dibattito intervenuto, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parerei contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-

zione, sulle proposte 11.208, limitatamente alla lettera *b)*, 11.210, 11.225, 11.226, 2.800/1, 2.800/2 e 7.800/1. Il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 medesima norma costituzionale, sulla proposta 9.802/1 alla soppressione, al capoverso: "188." delle parole da: "ovvero" a "studenti" e, altresì, alla soppressione del secondo capoverso: "Conseguentemente", recante la clausola di copertura. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 11.219. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.».

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Lunedì 29 luglio 2013

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 16,05.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che nella seduta antimeridiana dello scorso 25 luglio, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) hanno depositato documentazione; inoltre, nel corso di audizioni informali effettuate nella stessa giornata, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame dell'atto comunitario n. 472 (farmacovigilanza ad uso umano), rappresentanti dell'Associazione Assogenerici hanno depositato alcune memorie.

Tali documenti saranno resi disponibili alla pubblica consultazione attraverso la pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che il parere favorevole con raccomandazioni che la Commissione ha reso in relazione all'Atto del Governo n. 15, in materia di macellazione e abbattimento degli animali, sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame e rinvio)

Si avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore AIELLO *(PdL)* illustra il decreto-legge in fase di conversione, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.

L'articolo 3-*bis,* introdotto dalla Camera, reca misure per i pagamenti dei debiti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; la norma intende accelerare ulteriormente l'accesso alle anticipazioni di liquidità, disposte dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

L'articolo 3-*bis* riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72. Contestualmente, nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, è stato inserito il comma 2, che fa salvi gli atti, i provvedimenti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme non convertite in legge del medesimo decreto-legge n. 72, il quale, a seguito della sostanziale trasposizione del suo contenuto all'interno dell'articolo 3-*bis*, appare destinato a decadere.

Il successivo articolo 17 concerne il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), apportando modifiche all'articolo 12 del decreto legge 179/2012, che istituisce il FSE e affida alle regioni e alle province autonome il compito di realizzarlo.

L'articolo 17 in esame introduce alcuni termini temporali, stabilendo che le regioni e le province autonome devono provvedere all'istituzione del FSE entro il 30 giugno 2015 (entro il 31 dicembre 2014 nel testo originario) e che entro il 30 giugno 2014 (entro il 31 dicembre 2013 nel testo originario), sono tenute a presentare all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute i piani di progetto per la sua realizzazione. La Camera ha previsto che tali piani siano redatti in base a linee guida, predisposte, entro il termine del 31 marzo 2014, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale e dal Ministero della salute, anche mediante l'ausilio di enti pubblici di ricerca. Anche in base ai piani presentati, l'Agenzia per l'Italia digitale cura la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale per il FSE. La medesima Agenzia ed il Ministero della salute valutano ed approvano i piani di progetto entro 60 giorni e verificano che il FSE sia realizzato – da parte della regione o della provincia autonoma – in conformità al piano presentato.

I commi da 1 a 7 dell'articolo 32 e l'articolo 35 recano disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La lettera *0a)* – introdotta dalla Camera – dell'articolo 32, comma 1, estende, con alcune specificazioni, ad altri soggetti la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro già vigente per i componenti dell'impresa fami-

liare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. L'estensione riguarda: i volontari, compresi quelli che effettuano servizio civile, i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale, i direttori artistici ed i collaboratori tecnici, con riferimento alle prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, i soggetti che svolgono attività (gratuitamente o con rimborsi o premi o compensi) nell'ambito di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di: associazioni sportive dilettantistiche; CONI; Federazioni sportive nazionali; Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE); enti di promozione sportiva; altri organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche e che siano riconosciuti dai suddetti enti.

La successiva lettera *0b)* e la lettera *a*-bis*)* – anch'esse introdotte dalla Camera – recano alcune modifiche sulle competenze in ordine alla definizione del «sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi», sistema previsto dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro.

La lettera *a)* modifica la disciplina del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), documento richiesto in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ovvero nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

La disposizione consente, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (individuati dal decreto ministeriale previsto dalla successiva lettera *b))*, la sostituzione della redazione del documento con la designazione di un incaricato, in possesso di determinati requisiti; esclude dall'ambito di applicazione degli obblighi in oggetto i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno (dieci uomini-giorno nel testo originario del decreto-legge, così modificato dalla Camera), sempre che essi non comportino i rischi ivi menzionati.

La lettera *b)* demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (da emanare secondo la procedura definita dalla medesima lettera *b)*, come modificata dalla Camera, e dal successivo comma 2) l'individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali; il decreto reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano in tali settori possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi.

In base alle disposizioni di cui alle lettere *c)* e *d)*, in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli ad-

detti del servizio di prevenzione e protezione o in cui la sovrapposizione riguardi dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti.

La lettera *e)* modifica la disciplina delle comunicazioni all'organo di vigilanza, per i lavori relativi a: costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali; ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti. Rispetto alla disciplina già vigente, la disposizione prevede la definizione di modelli (da impiegare per le comunicazioni in oggetto), mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato secondo la procedura ivi definita.

La lettera *f)* è intesa a porre alcune semplificazioni nelle procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro da parte dei soggetti pubblici e privati competenti.

La lettera *g)* – modificata dalla Camera – esclude dall'ambito di applicazione di norme specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, relative ai cantieri temporanei o mobili, i piccoli lavori la cui durata presunta non sia superiore ai dieci uomini-giorno, intesi alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, sempre che non espongano i lavoratori ad alcuni rischi. Inoltre, l'esclusione per i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento – già prevista nella disciplina già vigente – viene subordinata alla medesima condizione (di assenza di rischi), anziché alla condizione che essi non comportino determinati lavori edili o di ingegneria civile. Potrebbe essere ritenuto opportuno – ad avviso del relatore – chiarire se tale condizione si intenda soppressa.

La successiva lettera *g-bis)* – inserita dalla Camera – prevede che le disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, relative ai cantieri temporanei o mobili, si applichino agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita.

La lettera *h)* demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura definita dalla medesima lettera *h)*, come modificata dalla Camera, e dal successivo comma 2, l'individuazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri temporanei o mobili (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e di coordinamento, fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera).

Le lettere da *i)* a *n)* introducono la possibilità di invio in forma telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di alcune comunicazioni e notifiche.

I successivi commi 4 e 5 dell'articolo 32 demandano ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita, come modificata dalla Camera, l'individuazione di mo-

delli semplificati per la redazione – nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti pubblici – del piano di sicurezza del cantiere temporaneo o mobile, sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest'ultimo non sia richiesto dalla disciplina generale).

I commi 6 e 7 prevedono, in primo luogo, la soppressione dell'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro a carico del datore di lavoro, obbligo che attualmente riguarda gli infortuni che abbiano per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni; tale soppressione opera a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale con cui devono essere definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione), nonché le regole per il trattamento dei dati.

In secondo luogo, si modificano le modalità di comunicazione, tra alcune pubbliche amministrazioni, dei dati relativi agli infortuni mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

In terzo luogo, sempre con riferimento agli infortuni mortali e a quelli con prognosi superiore a trenta giorni, si limita l'obbligo, per la direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro, di procedere ad un'inchiesta ai soli casi in cui vi sia una relativa istanza da parte del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL.

Il successivo articolo 35 demanda a decreti interministeriali (emanati secondo le procedure ivi stabilite) la definizione di misure di semplificazione, relativamente agli adempimenti inerenti all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni (capoverso 13-*ter*, introdotto dalla Camera).

L'articolo 34 prevede che i certificati medici relativi alla maternità siano presentati all'INPS, in via telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria, in luogo della consegna da parte della lavoratrice. La norma concerne: il certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto; il certificato di parto; il certificato di interruzione di gravidanza. La sostituzione opera a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dalla disposizione in esame.

Tale decreto interministeriale deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e deve far riferimento al sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 2010.

Dall'ambito di applicazione della disposizione appaiono esclusi i casi in cui la lavoratrice si sia rivolta ad un medico o ad una struttura sanitaria non convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (capoversi 1-*bis* e 2-*bis* del comma 1).

L'articolo 36 dispone la proroga degli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, operanti alla

data del 30 aprile 2013, fino alla costituzione dei nuovi consigli e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

L'articolo 42 sopprime l'obbligo di alcune certificazioni sanitarie, attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro. La soppressione fa salvi gli obblighi di certificazione stabiliti, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 42-*bis*, introdotto dalla Camera, concerne la disciplina che già esclude, per alcune patologie, dopo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, ogni visita medica intesa all'accertamento della permanenza dello stato invalidante da parte dell'INPS.

L'articolo 42-*bis* prevede, in merito, che la verifica possa essere svolta limitatamente alle situazioni incerte (comma 2) e che il soggetto interessato non perda il diritto a percepire la provvidenza (di cui è titolare) qualora i verbali di visita non siano immediatamente vidimati dal responsabile preposto (comma 3).

L'articolo 43 prevede che i comuni trasmettano al Sistema Informativo Trapianti (SIT) i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione dei propri organi (in caso di morte), qualora i medesimi dati siano stati inseriti nelle carte di identità. La Camera ha operato correzioni formali nella norma suddetta ed ha specificato che tali dati confluiscono altresì nel fascicolo sanitario elettronico.

I commi 1 e 2 dell'articolo 44 concernono il riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero, per i dipendenti operanti (presso strutture sanitarie pubbliche) nell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

Le disposizioni prevedono che, per tale personale, qualora l'ordinamento italiano richieda, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, la medesima condizione non si applichi se la soluzione di continuità dipenda dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria pubblica di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro.

Tale misura è intesa a risolvere la questione oggetto della procedura europea di infrazione 2009/4686. Quest'ultima concerne la circostanza che i contratti collettivi applicabili alla suddetta area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria subordinano alcuni trattamenti economici e professionali – tra cui l'indennità di esclusività – alla condizione del possesso di una determinata anzianità di servizio, priva di soluzione di continuità. Dal momento che il trasferimento del soggetto da una struttura sanitaria pubblica di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro dà luogo, per definizione, ad una soluzione di continuità (del primo rapporto), la Commissione europea ravvisa nelle clausole contrattuali in oggetto un effetto di discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

La soppressione della condizione della continuità ha effetti retroattivi.

I successivi commi 3 e 4 recano una nuova disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle materie prime per la produzione di medicinali.

In base alla nuova normativa transitoria, la disciplina a regime in materia – che avrebbe altrimenti trovato applicazione dal 3 luglio 2013 e che richiede, per le materie prime in esame (anche importate da Paesi terzi), un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea – è sospesa fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011. Fino a tale data, continua ad applicarsi la normativa transitoria già in vigore fino al 2 luglio 2013. Quest'ultima consente che, per le materie prime in oggetto (anche importate da Paesi terzi), la certificazione di conformità sia rilasciata da parte della persona qualificata responsabile della produzione del medicinale (produzione che impieghi la materia prima corrispondente).

I commi 4-*bis* e 4-*ter* – aggiunti dalla Camera – introducono una procedura d'urgenza per l'esame, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), della domanda di classificazione fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (e della contestuale richiesta di avvio della procedura di contrattazione del prezzo), relativamente ai farmaci orfani, ai farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale (previsti in una specifica deliberazione dell'AIFA) e ai medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.

Il comma 4-*quater* – anch'esso introdotto dalla Camera – proroga dal 15 agosto 2013 al 15 agosto 2014 la decorrenza dell'obbligo, per gli esercenti le professioni sanitarie, di stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale.

Il comma 2-*bis* – inserito dalla Camera – dell'articolo 49 concerne il controllo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, ai fini della verifica del rispetto del relativo limite da parte di ciascuna regione. La disposizione prevede che, ai fini del controllo, si faccia riferimento, anziché ai modelli del Conto economico (CE), ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 2004.

L'articolo 84 introduce per varie materie, tra cui il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, l'obbligo dell'esperimento del procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale.

La relatrice MATURANI *(PD)*, ringraziato il relatore Aiello per essersi fatto carico dell'esposizione preliminare, alla quale comunque si associa, si riserva di approfondire maggiormente un testo che appare particolarmente complesso, al fine di dare il proprio meditato apporto ai lavori della Commissione.

Si apre una discussione incidentale sull'ordine dei lavori.

La senatrice SILVESTRO *(PD)* riterrebbe opportuno comprendere, anche al fine di impostare in maniera appropriata il lavoro della Commissione, quale sia la possibilità di reale emendabilità del testo in esame.

La PRESIDENTE replica che, al di là delle peculiari contingenze politiche, il Senato può sempre apportare modificazioni a un testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ed è su tale presupposto che vanno portati avanti i lavori della Commissione. Resta in ogni caso salva, peraltro, la possibilità di incidere politicamente attraverso la proposizione di atti di indirizzo, che potrebbero anche mutuare i contenuti del parere che sarà reso dalla Commissione.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*, ringraziati i relatori per la soddisfacente esposizione svolta, si unisce alle perplessità già avanzate dalla senatrice Silvestro in punto di reale emendabilità del testo, il quale per di più – come l'oratore nota incidentalmente – durante l'esame presso la Camera è stato integrato da norme che non sempre sembrano andare nell'univoca direzione di alleggerire il carico burocratico sulle imprese. Ritiene che la prospettiva indicata dalla Presidente sia idonea a coniugare il necessario realismo con la legittima volontà di incidere nell'*iter* di conversione del testo in esame.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* chiede di sapere quali siano i tempi previsti per la conclusione dell'esame da parte delle Commissioni di merito.

La PRESIDENTE rileva che è ipotizzabile che le Commissioni di merito concludano il proprio lavoro in tempi rapidi, ragione per cui la Commissione sarà chiamata a esaurire il proprio esame in sede consultiva nell'ambito delle sedute già programmate per le giornate di domani e di mercoledì.

Non essendovi altre richieste di intervento sull'ordine dei lavori, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 15

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime un parere favorevole

con le seguenti raccomandazioni:

– si segnala l'opportunità di una rimeditazione dell'apparato sanzionatorio, alla luce dei principi di effettività, proporzionalità, dissuasività ed equità delle sanzioni: in particolare, le sanzioni previste appaiono non adeguate sul piano della deterrenza, rispetto alla natura dei fatti cui si riferiscono; e non in linea con la normativa europea ed italiana di riferimento;

– si valuti l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia che assicuri il rispetto per le particolari forme di autonomia costituzionalmente riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Lunedì 29 luglio 2013

Plenaria
9ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,35.

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2º semestre 2012

Il senatore ESPOSITO *(PdL)* procede all'illustrazione del documento all'ordine del giorno, sul quale intervengono il presidente STUCCHI *(LN-Aut)*, i senatori CASSON *(PD)* e CRIMI *(M5S)* e i deputati FAVA *(SEL)* e TOFALO *(M5S)*.

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco Minniti

Il Comitato procede all'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco Minniti, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI *(LN-Aut)*, dai senatori CASSON *(PD)*, CRIMI *(M5S)*, ESPOSITO *(PdL)* e MARTON *(M5S)* e dai deputati CALIPARI *(PD)*, FAVA *(SEL)* e TOFALO *(M5S)*.

La seduta termina alle ore 18,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,40

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 62 di mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 5 delle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), alla pagina 20, alla trentacinquesima riga, eliminare la parola: «2-*ter*.1,».

€ 4,00